



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



IMPRESSE NEOCOSTITUITE – CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA

PROBLEMA

Il credito d'imposta energia spetta a condizione che il trimestre di riferimento 2022 abbia registrato un incremento almento del 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

Le imprese neocostituite, o in ogni caso costituite dopo il trimestre in esame, non hanno il dato 2019 su cui effettuare il confronto.

SOLUZIONE

Riferimento/confronto al valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) e il valore di riferimento del Prezzo di dispacciamento (PD) del trimestre 2019 da prendere a riferimento.

- I trimestre 2019: Pun 59,46 € + PD 9,80 € = 69,26 €
- II trimestre 2019: Pun 50,87 € + PD 11,60 € = 62,47 €
- III trimestre 2019: Pun 51,01 € + PD 11,70 € = 62,71 €
- IV trimestre 2019: Pun 48,11 € + PD 11,80 € = 59,91 €

COMPENSAZIONE

I crediti relativi al I e II trimestre possono essere utilizzati in compensazione fino al 31/12/2022, mentre i crediti relativi al III IV trimestre fino al 30/06/2023.

CREDITI D'IMPOSTA - calcolati sulla componente energetica del trimestre di riferimento

- I trimestre 2022: 0% non energivore / 20% energivore
- II trimestre 2022: 15% non energivore (contatore > 16,5 kw) / 25% energivore
- III trimestre 2022: 15% non energivore (contatore > 16,5 kw) / 25% energivore
- IV trimestre 2022: 30% non energivore (contatore > 4,5 kw) / 40% energivore